

Elenco Coinvestitori e Partner Accreditati, modalità di iscrizione

1. Gli Investitori Indipendenti devono risultare iscritti nel previsto “Elenco Coinvestitori e Partner Accreditati”, a pena di inammissibilità della domanda della Start-up innovativa, che sarà istituito presso Sviluppo Lazio S.p.A. e pubblicato sul sito www.sviluppo.lazio.it. La manifestazione di interesse dell’Investitore Indipendente deve essere presentata contestualmente alla richiesta di contributo da parte della Start-up innovativa, qualora lo stesso Investitore non risulti già iscritto nel citato elenco.
2. La manifestazione di interesse, redatta secondo la modulistica predisposta da Sviluppo Lazio S.p.A. e disponibile sul sito www.sviluppo.lazio.it, deve contenere:
 - a. focus e target di riferimento;
 - b. profilo sintetico aziendale o personale;
 - c. la descrizione dei servizi forniti e dei programmi di accelerazione;
 - d. ultimi due bilanci depositati, ove esistenti, nel caso delle Imprese, delle Startup factories e degli Investitori professionali;
 - e. l’accettazione degli obblighi di trasparenza e corresponsabilità previsti dal presente Avviso.
3. Qualora l’Investitore Indipendente si voglia iscrivere nel predetto elenco, anche senza aver contestualmente formalizzato un accordo per la presentazione di una domanda di contributo da parte di una Start-up innovativa, la manifestazione di interesse, da redigere secondo quanto indicato al precedente punto 2, deve essere presentata in busta chiusa indicando, in chiaro, la seguente dicitura “Manifestazione di interesse Investitori Indipendenti, L.R. 13/2013 - art. 6”, indirizzata a Sviluppo Lazio S.p.A., Via Vincenzo Bellini 22, 00198 Roma.
4. Sviluppo Lazio S.p.A. provvederà a comunicare i motivi dell’eventuale mancata iscrizione entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda; in caso di silenzio l’iscrizione si intende accettata decorso tale termine. Il mancato inserimento o la cancellazione, dal suddetto elenco, di un Investitore Indipendente che abbia sottoscritto un accordo con la Start-up innovativa comporterà automaticamente la non ammissibilità della domanda di contributo presentata da quest’ultima.
5. Gli Investitori Indipendenti reperiti mediante portali di equity crowdfunding, sono esenti dall’obbligo di iscrizione nell’Elenco di cui al presente articolo; l’attività del portale deve risultare tuttavia autorizzata ai sensi dell’art. 30 del D.L. 179/2012 e relativa regolamentazione attuativa della CONSOB; sono altresì esenti dall’obbligo di iscrizione, i soggetti assegnatari degli strumenti finanziari di cui all’art. 27, comma 1, del D.L. 179/2012.
6. L’iscrizione nell’Elenco dei Coinvestitori e Partner Accreditati non comporta alcun obbligo o diritto per gli iscritti, salvo il mantenimento dei requisiti per l’ammissione; gli Investitori Indipendenti iscritti possono richiederne la cancellazione o l’aggiornamento in qualsiasi momento.
7. I soggetti (persone giuridiche e fisiche) che risultino già iscritti, a seguito della manifestazione di interesse a co-investire con il Fondo POR I.3 – Capitale di Rischio (DGR n.485/2010), nell’Elenco Ufficiale Co-Investitori di FILAS S.p.A., confluita in Sviluppo Lazio S.p.A., laddove abbiano espresso interesse ad investimenti inferiori ai 50.000,00 Euro e dietro specifica autorizzazione, saranno iscritti nell’Elenco di cui al presente articolo. In occasione della concessione di contributi a Start-up innovative che li prevedano come Investitori

Indipendenti, essi dovranno accettare gli obblighi di trasparenza e corresponsabilità previsti dal presente Avviso.

8. In caso di revoca del contributo alla Start-up innovativa per motivi imputabili all'Investitore Indipendente quest'ultimo verrà cancellato dall'Elenco dei Coinvestitori e Partner Accreditati.

9. Gli Accordi di Apporto del capitale, di cui all'art. 2 comma 1, lettera d), possono prevedere, nel limite massimo del 50% dell'importo del contributo richiesto, un Apporto di capitale mediante Conferimento in natura coerente con il progetto di impresa e, pertanto, devono comprendere tassativamente un Conferimento in denaro non inferiore al 50% del contributo richiesto. Tali accordi, ove non esclusivamente finanziari ed obbligatoriamente nel caso di Conferimento in natura, dovranno risultare strettamente correlati e funzionali al business plan (di cui al successivo art.4), evidenziando chiaramente gli interessi delle parti anche nel proseguire il rapporto di partnership in un orizzonte temporale superiore ai due anni. L'Apporto di capitale può avvenire in equity o in quasi equity secondo quanto riportato nelle definizioni del successivo art.13.